

Riforme del 2022: le modifiche in materia di giustizia penale minorile

PROF. LUCIO CAMALDO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (1)

D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

pubblicato in G.U. 17.10.2022

Nota: per quanto interessa la giustizia penale minorile le modifiche entreranno in vigore decorsi DUE ANNI dalla pubblicazione del provvedimento normativo, quindi il 17.10.2024

Modifiche (dal 2024)


Tribunale per i
minorenni



Tribunale per le
persone, per i
minorenni e per le
famiglie

Modifiche (dal 2024)

Sezione di Corte
d'appello per i
minorenni



Sezione di Corte
d'appello per le
persone, per i
minorenni e per
le famiglie

Modifiche al R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv., con modif., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835)

Sono abrogati:

Art. 2 – Istituzione e composizione del Tribunale per i minorenni

Art. 3 – Competenza territoriale

Art. 4 – Ufficio del pubblico ministero

Art. 5 – Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni

Art. 7 – Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato.

Art. 32 – Affari civili

Modifiche al R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv., con modif., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835)

Art. 6 - Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti

I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di Corte d'appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed è loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.

Quando è necessario, sono nominati uno o più supplenti.

Modifiche al R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv., con modif., dalla l. 27 maggio 1935, n. 835)

6-bis - Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili

1. Non possono essere nominati giudice onorario **esperto** o consigliere **esperto** coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario **esperto** o a consigliere onorario **esperto**.

Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Art. 2 - Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**
- b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**
- c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**
- d) il procuratore generale presso la corte di appello;**
- e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;**
- f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.**

Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Art. 3 - Competenza

1. **La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.**
2. **La sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.**

Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Art. 4 - Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni

1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.

Modifiche al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448

Art. 5 - Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni

1. In ciascuna procura della Repubblica presso **i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie** è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

Clausola generale

Le parole «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»

Modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (2)

D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

pubblicato in G.U. 17.10.2022

Nota: avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre 2022, ma il nuovo Governo ha deciso di rinviare l'entrata in vigore della riforma al 30.12.2022

Art. 28
DPR 448/1988
Sospensione del
processo e
messa alla
prova

(Omissis)

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorente ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorente con la persona offesa dal reato, **nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.**

(Omissis)

(art. 83 d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche all'ordinamento penitenziario minorile

MODIFICHE AL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 121

Art. 1

(Regole e finalità dell'esecuzione)

(Omissis)

2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i **programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134**. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

(art. 84, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022)

Modifiche
all'ordinamento
penitenziario
minorile

MODIFICHE AL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 121

Art. 1-bis

(Giustizia riparativa)

- 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.**
- 2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.**

(art. 84, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022)

Giustizia riparativa

La DISCIPLINA ORGANICA DELLA
GIUSTIZIA RIPARATIVA è contenuta
nel Titolo IV del D.LGS. 10 OTTOBRE
2022, N. 150 (Riforma Cartabia)

MODIFICHE AL D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N. 448

Art. 30

(Pene sostitutive)

1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-*quater* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

(art. 73 d.lgs. n. 150 del 2022)

Art. 30
DPR 448/1988
(v. slides sulla
condanna
dell'imputato
minorenne)

ARTT. 11 E 24 DISP. ATT. MIN.

MODIFICHE AL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 272

Art. 11

(Organizzazione degli istituti di semilibertà ~~e semidetenzione~~)

1. Gli istituti di semilibertà ~~e semidetenzione~~ sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

(Omissis)

(art. 74, comma 1, ~~lett. a, d.lgs. n. 150 del 2022~~)

Art. 24

(Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale)

1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le **pene** sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.

(Omissis)

(art. 74, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022)

Pene sostitutive per i minorenni

(art. 30 DPR 448/88)

20

Prima della riforma Cartabia:

- ❖ Il limite era 2 anni di pena detentiva che poteva essere sostituita con una sanzione sostitutiva
- ❖ Le sanzioni sostitutive per i minorenni erano:
 - semidetenzione
 - libertà controllata
 - anche pena pecuniaria (nel caso di pena detentiva entro il limite di 6 mesi)
- ❖ La semidetenzione e la libertà controllata erano fungibili tra di loro
- ❖ La libertà controllata veniva eseguita secondo le modalità dell'affidamento in prova

Pene sostitutive per i minorenni (art. 30 DPR 448/88)

novità

21

Con la **sentenza di condanna** il giudice può sostituire la pena detentiva breve con una pena sostitutiva

- Pena detentiva non superiore a **4 anni**

➤ **semilibertà**

➤ **detenzione domiciliare**

- Pena detentiva non superiore a **3 anni**

➤ **lavoro di pubblica utilità** (è necessario il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione)

- Pena detentiva non superiore a **1 anno**

➤ **anche pena pecuniaria della specie corrispondente** (determinata ai sensi dell'art. 56-quater l. 689/1981)

Pene sostitutive per i minorenni (art. 30 DPR 448/88)

novità

22

In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto:

- della personalità
- delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne
- delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali

Nota: tale previsione esisteva anche prima della riforma Cartabia

Pene sostitutive per i minorenni (art. 30 DPR 448/88)

novità

23

Il **pubblico ministero** competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al **magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato**

Il magistrato di sorveglianza:

- **convoca**, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia
- **provvede** in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche **delle esigenze educative del minorenne**

Pene sostitutive per i minorenni (art. 30 DPR 448/88)

novità

24

- Al compimento del **venticinquesimo anno di età**, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva
→ il **magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette** gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689

Pene sostitutive per i minorenni (art. 30 DPR 448/88)

novità

25

- **Si applicano, in quanto compatibili**, le disposizioni di cui al Capo III della **legge 24 novembre 1981, n. 689**, ad eccezione dell'art. 59 [condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva]
- Le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) sono esercitate dai **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia**.